

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “Paudice” SITO ALLA VIA SANDRIANA- SAN GIORGIO A CREMANO – NAPOLI

Il presente capitolato gestisce la modalità di affidamento a terzi dell'impianto sportivo “Campo Paudice” di proprietà del Comune di San Giorgio a Cremano, sito in Via Sandriana. All'atto dell'affidamento sarà sottoscritta apposita conseguente concessione d'uso con il soggetto aggiudicatario.

Descrizione dell' impianto:

La gestione comprende e si estende a tutte le strutture, le attrezzature e gli impianti del complesso sportivo comprendente il campo, i terreni di gioco e gli spazi esterni annessi, dei quali i partecipanti dovranno compiutamente prendere visione, previo appuntamento col RUP, fino al quinto giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Attualmente la struttura è oggetto dei lavori di rifacimento del campo in erba sintetica e di adeguamento dell'impianto di illuminazione e gli stessi si concluderanno entro la data **di affidamento in concessione**.

Al momento della consegna dell'impianto sarà redatto apposito verbale di consistenza in contraddittorio con il gestore individuato, che premetterà lo stato di manutenzione ottimale a seguito degli interventi di ristrutturazione in conclusione.

ART 1. Obiettivo dell'Amministrazione Comunale:

La finalità della concessione in uso si sostanzia nella volontà di questo Ente di garantire la conservazione e la ottimizzazione dell'impianto, per favorire al massimo la pratica e la diffusione dello sport sul territorio comunale, con particolare riguardo ai giovani.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta.

La gestione deve favorire:

- a) la massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nell'impianto;
- b) la promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico-fisico;
- c) il formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà, della correttezza e dell'impegno nel proprio tessuto sociale;
- d) lo sviluppo di attività di aggregazione, di valorizzazione del tempo libero e di solidarietà sociale.

I soggetti affidatari degli impianti comunali dovranno, infine, attuare la propria attività favorendone l'accesso da parte di tutti i cittadini, garantendo pari opportunità a tutti.

ART. 2- Finalità

L'Amministrazione comunale, mediante il presente capitolato, intende promuovere le attività sportive dilettantistiche mediante gli enti ad esso preposti (società, consorzi, cooperative, associazioni sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, valorizzando il ruolo svolto dalle singole associazioni quali soggetti per la promozione dell'attività sportiva. L'A.C. intende, inoltre, ottimizzare le potenzialità di detto impianto quale premessa alla più elevata partecipazione ed aggregazione sociale.

TITOLO 2 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE INDIRETTA ATTRAVERSO RAPPORTO DI CONCESSIONE

ART. 3 - modalità di affidamento

La individuazione del contraente sarà effettuata mediante asta pubblica con affidamento all'offerta **che conseguirà il massimo punteggio**, secondo le valutazioni previste dal presente capitolato. Con apposita Ordinanza il Sindaco individuerà la Commissione di valutazione delle offerte.

ART.4 – requisiti per la partecipazione

Possono concorrere:

- a) Società di cui all'art. 90 L. 289/2002, consorzi, cooperative, associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, **senza scopo di lucro** che svolgano almeno da due anni attività sportive, con priorità per il gioco del calcio, compatibili con le finalità della struttura.

E' data facoltà ai partecipanti di presentarsi in forma associata temporanea o consorziata.

Le società partecipanti, oppure la capofila nel caso di raggruppamenti, devono essere iscritte al Coni e da almeno due anni alla FGCI.

- b) le società concorrenti, oppure il raggruppamento, devono essere in possesso di idonee credenziali bancarie ed avere svolto un volume di affari nell'ultimo biennio (2008 -2009) superiore ad € 100.000,00;

ART.5 Durata

La durata della concessione è fissata in anni **sette**, decorrenti dalla data di effettiva consegna della struttura. Al termine del **settimo** anno, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 6 Criteri di valutazione e aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata all'offerta che avrà conseguito il massimo punteggio secondo i criteri di seguito riportati:

6.1 Esperienza e qualità progettuale totale max punti 60 (sessanta)

6.1.1 Esperienza di gestione strutture analoghe max punti 4 (quattro)

- Per esperienza di gestione di strutture pubbliche analoghe, per almeno tre anni consecutivi senza demeriti,.....punti 3,0
- Per ogni anno successivo.....punti 1,0
- Totale max punti 4

Per frazioni di anno sarà attribuito punteggio proporzionale.

Per l'attribuzione del punteggio, la società concorrente dovrà esibire apposita attestazione dell'Ente proprietario della struttura con dichiarazione che la gestione è stata effettuata senza demeriti e senza debiti pendenti.

6.2.1 Esperienza sportiva max punti 18 (diciotto)

- Partecipazione a campionati di calcio dilettantistico

L'attribuzione del punteggio è relativa alla partecipazione a campionati regionali e provinciali per le categorie dilettanti per l'anno 2009/10 rilevabili dalla esibizione del documento di iscrizione con allegato pagamento. E' possibile la presentazione di fotocopie dei documenti innanzi richiesti con dichiarazione di autenticità rilasciata dal legale rappresentante della società/associazione concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante (I.340/2000). Campionati dilettantistici presi in considerazione: 1) Esordienti; 2) Mini giovanissimi; 3) Giovanissimi; 4) Mini allievi; 5) Allievi; 6) Juniores.

6.2.2 Per la partecipazione a campionati regionali di calcio dilettantistico anno 2009/10

Per ciascuna categoria da esordienti a juniores punti 2,0 (due)-totale max punti 12 (dodici)

6.2.3 Per la partecipazione a campionati provinciali di calcio dilettantistico 2009/10

Per ciascuna categoria da esordienti a juniores punti 1 (uno) - max punti 6 (sei)

6.2.4 Attività scuola calcio max punti 7 (sette)

Il punteggio è riferito agli iscritti dell'anno 2009/10 ed è così attribuito:

da 20 a 50 iscritti punti 1 (uno)

da 51 a 100 iscritti punti 2 (due)

da 101 a 150 iscritti punti 3 (tre)

da 151 a 200 iscritti punti 4 (quattro)

da 201 a 250 iscritti punti 5 (cinque)

da 251 a 300 iscritti punti 6 (sei)

oltre 300 iscritti punti sette

Per l'attribuzione del punteggio è necessario produrre in sede di gara apposito elenco degli iscritti con relativo numero di iscrizione dell'anno 2009/10

Per l'attribuzione del punteggio è necessario produrre apposita relazione che specifichi le iniziative finalizzate al coinvolgimento delle fasce sociali meno abbienti, dei ragazzi a rischio emarginazione, e dei disabili, nell'attività sportiva e ricreativa programmata.

La Commissione attribuirà il relativo punteggio secondo le seguenti valutazioni:

- Insufficiente punti 0 (zero) Sufficiente max punti 3 (tre)
- Buono max punti 4(quattro) Ottimo max punti 6 (sei)
- Programma dettagliato della manutenzione degli impianti, della struttura e delle attrezzature. Max punti 6(sei).

Per l'attribuzione del punteggio è necessario produrre apposita relazione circa la frequenza delle verifiche degli impianti e della struttura, finalizzata alla costante manutenzione ordinaria secondo quanto specificato all'art. "obblighi del gestore" del presente atto.

La Commissione attribuirà il relativo punteggio secondo le seguenti valutazioni:

- Insufficiente punti 0 (zero) Sufficiente max punti 3 (tre)
- Buono max punti 4(quattro) Ottimo max punti 6 (sei)

Saranno escluse le offerte che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore a 42 (quarantadue).

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

La Società sportiva territoriale, in possesso del titolo calcistico di categoria superiore, avrà la priorità di utilizzo rispetto a quella di categoria inferiore sia territoriale sia extraterritoriale.

ART. 7 Obblighi del Gestore

Il Gestore provvederà alla conduzione dell'impianto sportivo "Campo Paudice" assumendo a proprio carico ogni qualsiasi onere, fatto salvo quanto precisato al successivo art.8, relativamente a tutte le opere ed interventi di ordinaria manutenzione delle parti e degli impianti.

Le opere e gli interventi saranno effettuati sotto la sorveglianza di tecnico comunale indicato dal Settore Patrimonio e/o manutenzioni.

Gli oneri di conduzione si intendono tra l'altro comprensivi di:

- a) Personale
- b) Utenze (energia elettrica, acqua, telefono, gas, riscaldamento) anche in relazione ai costi per voltture, nuovi allacciamenti o potenziamenti spettanti al gestore
- c) Materiali di consumo
- d) Assicurazioni
- e) Pulizia interna e pulizia delle aree concesse in uso esclusivo, comprese le aree a verde ricadenti all'interno della struttura(ordinaria e straordinaria)
- f) Licenze e concessioni amministrative
- g) Conduzione apparecchiature tecnologiche
- h) Manutenzione degli arredi e delle attrezzature

- i) Tasse ed imposte di esercizio
- j) Allestimento e gestione di eventuali servizi accessori (bar, punti vendita, etc.)
- k) Custodia del Campo sportivo

Il gestore si impegna a mettere a disposizione del Comune, per gare e/o manifestazioni promosse direttamente, sette giorni durante l'anno solare la cui calendarizzazione sarà programmata di concerto con l'Ente, con preavviso di almeno trenta giorni.

Nel predetto caso, il gestore metterà a disposizione del Comune tutti i servizi e le attrezzature previsti per il funzionamento, la custodia, la pulizia.

ART. 8 Prescrizioni

Il Gestore si obbliga inoltre a:

1. Provvedere alla custodia dell'impianto in ogni sua parte
2. Effettuare le pulizie ordinarie e straordinarie nell'intera area oggetto della concessione
3. Provvedere alla regolare ordinaria manutenzione della struttura, delle apparecchiature, degli arredi
4. Condurre gli impianti tecnologici con personale specializzato, ovvero ricorrendo ad aziende idonee e, pertanto, segnalate al Settore patrimonio e manutenzioni prima della definizione dei contratti di conduzione.
5. Rispettare le norme di legge sia relative alla capacità di pubblico che di utenza
6. Provvedere nei tempi prescritti all'intestazione delle autorizzazioni amministrative, al loro rinnovo, all'acquisizione dei nulla osta per tutte le attività soggette
7. Gestire i servizi accessori in forma diretta o affidandone la conduzione a terzi abilitati, nonché nel rispetto delle specifiche normative in particolare sulla manipolazione e somministrazione di bevande, che potranno essere consumate esclusivamente dai frequentatori della struttura
8. Stipulare una o più polizze assicurative RCT finalizzate alla copertura dei rischi della gestione, con massimali non inferiori a:
 - € 2.000.000,00 per danni all'impianto
 - € 5.000.000,00 per danni a persone, anche a seguito di incidenti adducenti invalidità permanente o morte
 - € 500.000,00 per danni a cose.

In particolare la polizza assicurativa dovrà evidenziare, con apposita clausola:

-che la copertura assicurativa si deve intendere estesa a tutti coloro che utilizzano l'impianto senza esclusione alcuna e compreso il pubblico che non svolge attività sportiva;

- che l'Amministrazione Comunale e le terze persone sono, comunque, indenni da ogni genere di onere e da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che dovessero verificarsi alle sopra dette persone, anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti senza esclusione di sorta.

Il Gestore dovrà accendere tali polizze all'atto della firma del contratto e, comunque, prima della consegna dell'impianto.

Annualmente dovrà produrre la quietanza di avvenuto pagamento del premio attestante la garanzia assicurativa.

9. Comunicare al Comune ed agli altri organi competenti ogni problema di natura igienico-sanitaria, ogni disfunzione dell'impianto ed ogni incidente occorso a frequentatori od operatori.
10. Rispettare le norme per la dotazione strumentale e materiale, nonché per le procedure di primo soccorso a quanti presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto.

11. Relazionare all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive dell'anno precedente, allegandovi apposito rendiconto.
12. Consentire, anche senza preavviso, l'accesso al personale del Comune incaricato del controllo;

ART. 9 – Presentazione dell'offerta

Termini e modalità di presentazione dell'offerta

I partecipanti dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare/legale rappresentante, sul quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura **“Procedura aperta gestione in concessione del Campo Sportivo Comunale “Paudice”-** .

Il plico dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste **A** e **B** separate, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura dal titolare/legale rappresentante, come di seguito specificato:

BUSTA A) recante la dicitura **“DOCUMENTAZIONE”** e contenente un elenco dettagliato di quanto in essa racchiuso, nonché, a pena di esclusione:

A1) istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana su carta libera con l'apposizione del bollo da € 14,62, indirizzata al Comune di San Giorgio a Cremano e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto partecipante.

In tale domanda dovranno essere indicati: i dati del titolare/legale rappresentante; i dati dell'operatore che rappresenta; la richiesta di essere ammessi alla procedura aperta; la partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio (indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa).

L'istanza dovrà essere sottoscritta:

- in caso di raggruppamento costituito, dal legale rappresentante della mandataria;
- in caso di consorzio costituito, dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di costituendo raggruppamento o costituendo consorzio, dal legale rappresentante di ciascun soggetto raggruppando.

In caso di istanza sottoscritta dal procuratore, dovrà essere prodotta, in originale o copia autenticata, la procura stessa.

Costituiscono causa di esclusione: la mancata presentazione dell'istanza e/o la mancata sottoscrizione in originale dell'istanza di partecipazione. Eventuali carenze diverse dalle fattispecie suindicate potranno essere sanate su richiesta dell'Ente appaltante, avuto riguardo al principio del favor participationis e nel rispetto della par condicio. In ogni caso, al fine di garantire la snellezza e la celerità procedimentale, la Commissione assegnerà un termine perentorio a pena di esclusione per la regolarizzazione della posizione dell'operatore partecipante.

A2) dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui al facsimile allegato, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità. Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, o di consorzio tutti i soggetti dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva.

E' consentito produrre, in luogo della dichiarazione sostitutiva, o in luogo di singole parti della medesima, le relative certificazioni.

Costituiscono causa di esclusione:

- la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
- la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazioni anche da parte di uno solo degli operatori economici del raggruppamento temporaneo o del consorzio;

la mancata dichiarazione di anche uno solo degli stati, fatti e qualità personali riportati nel facsimile allegato dalle singole lettere; a tal fine, si precisa che, laddove il citato facsimile preveda dichiarazioni alternative, il sottoscrittore dovrà esprimere l'alternativa prescelta, pena l'esclusione;

la mancata sottoscrizione della dichiarazione in originale;

la mancata produzione del documento d'identità a corredo della dichiarazione.

A3) in caso di R.T.I.:

costituendo: apposita dichiarazione con la quale le imprese raggruppande si impegnano, in caso di aggiudicazione definitiva della gara ed entro dieci giorni dalla stessa, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura a una di esse, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

costituito: mandato risultante da scrittura privata autenticata e relativa procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

La mancata produzione della dichiarazione (nel caso di raggruppamento costituendo) o del mandato (nel caso di raggruppamento costituito) comporta l'esclusione dalla gara.

Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione RTI dichiarato, fatti salvi i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.

A4) a dimostrazione della situazione giuridica, il concorrente dovrà dichiarare:

l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 D.lgs. 163/06.

Tale dichiarazione dovrà essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva con assunzione di responsabilità ex art. 76 DPR 445/2000

In caso di raggruppamento, sia costituito sia costituendo, o di consorzio ordinario, la situazione giuridica suindicata deve essere posseduta da ciascun componente.

Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione anche di una sola delle voci sopra individuate, in quanto espressione della situazione giuridica dell'operatore economico.

A5) a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica in relazione all'oggetto dell'appalto, l'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 163/2006:

A5a) di avere in attivo i bilanci degli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati (2007 – 2008 – 2009);

A5b) di aver realizzato un volume d'affari globale dell'impresa negli ultimi due esercizi finanziari utili (2008 – 2009), complessivamente non inferiore all'importo di € 100.000,00;

La dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica dovrà essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, con assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.

In caso di raggruppamento, sia costituito sia costituendo, la prova del possesso del requisito s'intende fornita qualora il raggruppamento, nel suo complesso, dimostri il possesso dei requisiti richiesti.

A6) a dimostrazione della capacità tecnica e professionale in relazione all'oggetto dell'appalto, l'operatore, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 163/2006, dovrà dichiarare, nella forma della dichiarazione sostitutiva, con assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000: Iscrizione al CONI e da almeno due anni alla FGCI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dall'impresa capogruppo mandataria.

La dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dovrà essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, con assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00,

A7) **cauzione provvisoria, a garanzia della stipula del contratto, di € 30.000,00** - pari al 2% del valore presunto del bene da affidarsi in gestione -. La cauzione provvisoria potrà essere costituita alternativamente:

□ da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere del Comune di San Giorgio a Cremano - Banca Credito Popolare Torre del Greco - p.zza Troisi 80046 San Giorgio a Cremano coordinate IBAN IT94M0514240160104571021636;

□ da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Società vigilate dall'Isvap o da Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia, **con firma autenticata**, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine per la presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dell'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e a rinnovare, su richiesta dell'Ente nel corso della procedura, la garanzia per ulteriori 120 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; detti impegni sono obbligatori, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e, quindi, anche nel caso di versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

Nel caso di rilascio della cauzione da parte di società di intermediazione finanziaria, l'operatore partecipante dovrà allegare copia autenticata dell'autorizzazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per il settore in concessione. In tale caso, il partecipante deve, in sede di offerta, esplicitare e documentare il possesso del requisito, allegando la certificazione di qualità.

A8) Dichiarazione di cui al **Protocollo di legalità**

Le ditte partecipanti dovranno presentare singolarmente e separatamente, anche per quelle partecipanti in Ati -Consorzio- Raggruppamento, la dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Impresa relativa alla completa accettazione delle seguenti clausole del Protocollo di Legalità:

➤ Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di Legalità sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili sul sito <http://www.utgnapoli.it>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

➤ Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

➤ Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

➤ Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

➤ Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

➤ Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

➤ Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

➤ Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo, attraverso "conti dedicati" accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione di riferisce, detraendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Le clausole di cui ai precedenti punti, da 1 a 8 compreso, formeranno parte integrante dell'affidamento. Per ogni altro aspetto qui non direttamente citato, si rinvia al testo integrale del protocollo di legalità pubblicato sul sito della Prefettura di Napoli (www.utgnapoli.it).

L'impresa, che si renderà responsabile dell'inosservanza di una delle predette clausole, sarà considerata di non gradimento per l'Ente.

A9) **Capitolato sottoscritto**, con espressa accettazione di tutte le clausole, da parte del Legale Rappresentante. In caso di ATI costituite, il Capitolato va sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle partecipanti all'ATI.

A10) **Certificato** di presa visione dei luoghi da parte del Legale Rappresentante o persona dal medesimo delegata con atto formale, redatto dal RUP.

Le dichiarazioni, pena l'esclusione, devono contenere quanto previsto, devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi dell'art 38 del DPR n° 445/2000 e devono essere altresì rese con assunzione di responsabilità, ai sensi dell'art 76 del detto decreto, circa le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. L'Ente si riserva di effettuare verifiche a campione in ordine alle dichiarazioni rese.

Sono cause di esclusione:

- la mancata costituzione della cauzione provvisoria nei modi sopra indicati;
- l'assenza dell'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (a prescindere dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e, pertanto, anche nelle ipotesi di versamento in contanti o in titoli del debito pubblico);
- l'assenza dell'impegno incondizionato del fideiussore a rinnovare, su richiesta dell'Ente nel corso della procedura, la garanzia per ulteriori 120 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- la mancata produzione della copia autenticata dell'autorizzazione, in caso di fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria.

L'Amministrazione aggiudicatrice escuterà la cauzione provvisoria nei seguenti casi:

- il concorrente renda in sede di gara mendaci dichiarazioni in ordine alla sussistenza di stati, qualità e fatti che, a seguito di accertamento, risultino mancanti e/o difformi;
- l'aggiudicatario non costituisca fideiussione definitiva nei termini e modi che saranno opportunamente comunicati;
- l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto;
- in ogni altro caso in cui, nelle more della costituzione della fideiussione definitiva e della sottoscrizione del contratto d'appalto, si determini la decadenza e/o la revoca dell'aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario.

La cauzione provvisoria prestata dall'operatore economico aggiudicatario sarà svincolata contestualmente alla stipula del contratto; la cauzione provvisoria prestata dai concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, a eccezione di quella del partecipante secondo classificato, che sarà svincolata immediatamente dopo la stipulazione del contratto.

BUSTA B – PROGETTO –

All'interno della busta, sigillata e controfirmata recante la dicitura “ **B – PROGETTO** “, dovranno essere inseriti, **preceduti da elenco numerato descrittivo**, relazioni, certificazioni, attestati e atti che consentano, secondo quanto prescritto dall'art. 6 del presente capitolato, l'attribuzione dei punteggi previsti.

ART. 10 – Utilizzo della struttura e tariffe di competenza

Il soggetto gestore è tenuto a facilitare l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, i giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità.

Il gestore si impegna, inoltre, a mettere l'impianto a disposizione di altre associazioni e più in generale di soggetti terzi che ne facciano richiesta, previa riscossione delle tariffe stabilite, negli

spazi ed orari disponibili dalle attività già programmate, privilegiando in via prioritaria quelle ubicate sul territorio comunale.

La concessione della gestione in argomento è finalizzata a garantire un servizio consono all'attuale realtà comunale e deve garantire ed eseguire la più ampia promozione per tutte le attività compatibili con la struttura nel rispetto delle seguenti regole:

- A. Nella pratica di tutte le attività sono incluse l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce senza alcun'altra spesa a carico degli utenti.
- B. Nel caso in cui il concessionario intenda utilizzare la struttura concessa per usi diversi da quelli previsti dalla destinazione d'uso ordinaria (come ad esempio: concerti, convegni, manifestazioni fieristiche, ecc.) gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, fermo restando l'obbligo per il gestore di acquisire i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- C. Non è consentito l'utilizzo della struttura o di parte di essa per attività non strettamente connesse a quella di "gestione di impianti sportivi" (come ad esempio: deposito di materiali, attrezzi, veicoli, mezzi o qualunque altra cosa non a servizio degli impianti; utilizzo dei locali per uso ufficio non a servizio esclusivo degli impianti sportivi in concessione, ecc.), l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'immediata risoluzione del contratto in danno del gestore.

TARIFFE DI COMPETENZA

Sono di competenza del gestore i proventi che lo stesso introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:

1. i proventi delle manifestazioni e degli eventi organizzati direttamente dal gestore;
2. le tariffe relative all'utilizzazione a qualsiasi titolo degli impianti;
3. i proventi derivanti dall'installazione di strutture mobili di pubblicità commerciale insistenti esclusivamente all'interno della struttura e non visibili dall'esterno. L'autorizzazione all'installazione di qualunque tipo di struttura, anche mobile, è soggetta ad autorizzazione comunale, mentre in ogni caso dovranno essere versati all'Ente i diritti previsti per la pubblicità secondo apposita indicazione del competente Servizio Tributi.

Tariffe vigenti (del. 475/2005):

• Allenamenti:	diurno	50	€ per ora;	notturno	55	€ per ora
• Gare: serie D	diurno	160	€ per partita	notturno	180	€ per partita
Promozione		110	€ “		130	€ “
1 [^] , 2 [^] , 3 [^] ctg.		100	€ “		120	€ “
juniores		90	€ “		100	€ “
allievi		80	€ “		90	€ “
giovannissimi		70	€ “		80	€ “
esordienti		60	€ “		70	€ “

• Per l'utilizzo della struttura da parte di associazioni, anche non sportive, del territorio, si applicheranno le seguenti tariffe: 55 € per ora (diurno), 65 € per ora (notturno).

• Per l'utilizzo da parte di compagini extra – cittadine, si applicherà una maggiorazione del 50 %.

I costi sopra riportati si intendono iva compresa.

Le parti convengono, altresì, che è fatto divieto di pubblicità o sponsorizzazioni di partiti o movimenti politici e sindacali.

Il Concessionario potrà attivare e gestire, con idonee strutture, all'interno del complesso, un "Servizio di ristoro e bar" restando l'obbligo per il gestore di acquisire i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente ed altre attività ad esso connesse, anche previo affidamento a terzi, fermo restando l'obbligo per il gestore di acquisire i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente anche se da rilasciarsi a cura del Comune. A tal fine, tutti gli oneri derivanti (ristrutturazioni, adeguamento impianti, personale, apparecchiature, forniture ecc.) cedono esclusivamente a carico del concessionario. Tutti gli introiti sono di esclusiva competenza del concessionario. Al termine della concessione tutte le migliorie, le attrezzature, le apparecchiature relative al "Servizio di Ristoro e bar" saranno di proprietà piena ed esclusiva del Comune.

Il Concessionario è autorizzato alla gestione di tutte le aree di parcheggio annesse ed interne alla struttura per le quali non potrà vantare alcuna corresponsione da parte degli utenti né le stesse possono essere rese disponibili al parcheggio di terzi a qualsivoglia titolo.

ART. 11 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il soggetto gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile la titolarità comunale dell'impianto, i dati relativi alla propria composizione societaria o associativa, specificando gli organi responsabili, nonché il nominativo del soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione ed informazione relativa all'impianto stesso.

Il soggetto gestore ha, inoltre, l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i tariffari per le singole discipline e per la fruizione delle attività accessorie e/o di ristoro.

TITOLO IV - CONTROLLI E RESPONSABILITÀ'

ART. 12 – Ulteriori oneri e responsabilità

Il Concessionario è costituito custode del bene.

Il Concessionario deve rispettare, pena la revoca della concessione, tutti gli obblighi posti espressamente a suo carico dal presente capitolato.

Inoltre, ha l'obbligo di:

- a) Impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune.
- b) Rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze e/o accessori per tutto il periodo di durata della concessione, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica dell'impianto, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che, per qualunque motivo, hanno accesso ad esso.
- c) Osservare le norme e le prescrizioni sanitarie e relative all'idoneità, agibilità, salubrità e sicurezza degli impianti,
- d) Vigilare che non sia superato il limite massimo di presenze contemporanee nella struttura stabilito dalle leggi in materia.

- e) Non apportare modifiche di alcun genere alla struttura avuta in concessione se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- f) Mantenere costantemente puliti i locali e gli impianti, mediante la pulizia giornaliera degli attrezzi, degli spogliatoi, dei locali servizi, delle gradinate e della superficie del campo, al fine di salvaguardare, dal punto di vista sanitario, gli utilizzatori della struttura. La frequenza indicata è da intendersi come limite minimo obbligatorio per il gestore che può, pertanto ed ove ritenga necessario ed opportuno, aumentare tale frequenza o prevedere pulizie straordinarie.
- g) Consentire l'installazione di una cassetta per la raccolta di questionari afferenti la valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza, nel caso in cui l'Amministrazione comunale decidesse di effettuare tali indagini; il gestore in tal caso si adopererà per la distribuzione dei questionari agli utenti.

Il Concessionario si dovrà fare carico dei seguenti oneri diretti e indiretti:

- A. utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
- B. pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
- C. sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto, la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, come meglio indicato al successivo art. 14, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
- D. assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- E. assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- F. rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. n.81/2008;

Il gestore è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del "responsabile dell'impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione;

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a negligenze e/o imperizia della gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico del Concessionario della gestione. Qualora l'ammontare dei danni non fosse coperto da apposita polizza assicurativa, verrà recuperato avvalendosi della cauzione all'uopo prestata.

Il Concessionario, nell'impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature ed impianti, con la firma del contratto si assume la gestione e la custodia dell'impianto polisportivo, dei locali e degli spazi annessi, e sarà quindi responsabile, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna della struttura, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso, graverà sul gestore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve fino al momento della riconsegna.

Oneri dell' Amministrazione Comunale:

Il Comune di San Giorgio a Cremano (Na), si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria, come meglio specificato all'art. 15 del presente capitolato, che non derivino da danneggiamenti da parte degli utilizzatori dell'impianto o dal Concessionario stesso e non siano derivanti da mancata diligenza nella manutenzione ordinaria..

ART. 13 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Il gestore è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del "responsabile dell'impianto" di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ART. 14 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il gestore è tenuto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni adiacenti all'impianto concessi, nonché delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il gestore deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale/ditte qualificati. Il gestore è tenuto a predisporre il piano di sicurezza e nominare il responsabile della sicurezza. Egli assume infatti ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs n.81/08 e successive modificazioni.

3. Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.

4. Il gestore deve provvedere annualmente, all'inizio di ogni stagione sportiva (settembre), a predisporre una relazione in merito all'utilizzo dell'impianto; nella relazione dovranno essere indicati anche tutti gli interventi di manutenzione dallo stesso eseguiti nell'anno sportivo trascorso.

ART. 15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fanno carico al Comune di San Giorgio a Cremano, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva. Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il "responsabile

dell'impianto" dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati al gestore.

Il Comune assume l'impegno di comunicare al gestore i propri programmi di manutenzione straordinaria della struttura entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dandone, inoltre, preavviso dell'inizio degli stessi con almeno 30 gg. di anticipo.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del gestore.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del gestore, per colpa grave o dolo dello stesso, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento ed incamerare la polizza fideiussoria a garanzia.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienate o distrutte.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

A seguito degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione dell'impianto sportivo oggetto del presente capitolato, in ogni caso non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria per i primi due anni.

ART. 16-PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

La gestione della struttura dovrà essere svolta dal Concessionario con propri capitali e proprio personale.

In particolare sarà a carico dello stesso tutto il personale occorrente per una corretta gestione e per l'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione del complesso spettanti al gestore, pertanto saranno a carico del medesimo tutti gli oneri relativi alla corresponsione degli stipendi, salari e conseguenti contributi previdenziali ed assicurativi di legge per il personale dipendente in servizio.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico ed il Concessionario è tenuto a richiamare e, se di caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il Concessionario e potranno comportare, se ripetute, la risoluzione contrattuale anticipata in danno del gestore.

Per una corretta gestione il concessionario dovrà assicurare negli orari di apertura, la presenza del personale addetto al controllo per il regolare svolgimento delle attività consentite.

Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario, soci lavoratori o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente

sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 17 - MODALITÀ' DI CONTROLLO

Il Comune di San Giorgio a Cremano, attraverso i referenti degli uffici competenti, potrà effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal gestore e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze riscontrate

Qualora dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze del gestore, per colpa grave o dolo, che potrebbero pregiudicare la funzionalità dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, fino alla risoluzione del rapporto di concessione e inclusa l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo al gestore stesso.

ART.18- SOSPENSIONE

L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione degli impianti sportivi:

- a) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- b) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- c) per ragioni di Protezione Civile

La sospensione sarà comunicata ai soggetti gestori con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune ai soggetti gestori.

ART.19- PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui si verificasse un'interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente Capitolato per cause dovute a responsabilità del Concessionario o del personale posto alle sue dipendenze, il Comune, previa contestazione, applicherà una penalità di euro 100,00 al giorno, per i primi due giorni ed euro 150,00 al giorno per i tre giorni successivi.

Nel caso in cui le interruzioni di cui sopra si protraessero per un periodo superiore a 5 giorni continuativi e nel caso di interruzioni o sospensioni superiore a 3 periodi in un anno, il Comune, previa contestazione, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, nei seguenti casi:

- a) cessione del presente contratto o sub-concessione ;

- b) applicazione reiterata, per 5 (cinque) volte nel periodo di contratto , di penale per l'utilizzo della struttura sportiva per finalità diverse da quelle previste ;
- c) applicazione reiterata, per 5 (cinque) volte nel periodo di contratto, di penale per i casi in cui il Comune è intervenuto in luogo della Ditta per garantire il regolare andamento dei servizi;
- d) applicazione reiterata, per 5 (cinque) volte nel periodo di contratto, di sanzioni a seguito di violazioni igienico – sanitarie che non comportino la chiusura immediata dell'esercizio;
- d) ripetute violazioni, penalmente sanzionate, della normativa prevista in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro dal d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., ovvero per ogni altra violazione in materia di sicurezza pubblica;
- e) omessa manutenzione ordinaria

La comunicazione per la risoluzione del contratto o per l'applicazione delle sanzioni è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Ditta la quale potrà presentare controdeduzioni nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione, decorsi i quali il Comune assumerà le determinazioni finali.

In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di inviare alla Ditta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida ad adempiere intimando, nel termine di almeno trenta giorni o in altro termine congruo, l'adempimento dell'obbligazione, se l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

ART. 20 - CONTENZIOSO

In caso di controversie tra le parti il Foro competente è quello di Napoli.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese derivanti e conseguenti il contratto d'appalto sono a carico del Concessionario.

www.Albopretorioline.it